

Quali correttivi per le pensioni alte?

Reforming.it torna ad affrontare il dibattito sul contributo di perequazione

di Nicola C. Salerno (nicola.salerno@tin.it | Reforming.it)

- *Premessa*
- *Il tentativo del Governo "Monti"*
- *La nuova versione introdotta dal Governo "Letta"*
- *Due precedenti della Corte Costituzionale*
- *Non si strumentalizzò la Costituzione*
- *È necessario applicare la neutralità attuariale per correggere le pensioni elevate? No*
- *Conclusioni*

Sui correttivi applicabili alle pensioni alte c'è tanta confusione, a cominciare dalla stessa definizione di pensione alta. Si registrano errori, o quantomeno incertezze, del Parlamento, della Corte Costituzionale, di tanti, anche esperti, che intervengono nel dibattito. Proviamo a ricostruire in sintesi i fatti degli ultimi anni, sino alla proposta, circolata a inizio Novembre, di adottare per le pensioni valutate troppo alte una imposizione progressiva più accentuata di quella Ire-Irpef (è una idea lanciata dal Movimento Cinque Stelle). In realtà, non è l'unica proposta comparsa al dibattito dall'inizio del 2014.

Il tentativo del Governo "Monti" - Nel 2011, l'allora Governo "Monti" ha provato a introdurre un contributo straordinario a carico delle pensioni di importo elevato. Motivato dalle eccezionali difficoltà economiche, il gettito era destinato al bilancio dello Stato.

Legge 15 Luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 Luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

<<22-bis. - In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1^o Agosto 2011 e fino al 31 Dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.>>

Il contributo straordinario è stato bocciato dalla Consulta nel 2013. Secondo i Giudici, esso aveva una natura tributaria non compatibile con l'applicazione solo ai redditi da pensione. O se ne estendeva l'applicazione a tutti i redditi da lavoro, oppure ne risultavano violati principi costituzionali di uguaglianza ed equità di trattamento. A prima vista coerente, questa posizione della Corte in realtà è opinabile, non solo per ragioni economiche, ma direttamente in punto di diritto. Prima di argomentare, completiamo la ricostruzione dei fatti.

La nuova versione introdotta dal Governo "Letta" - Il successivo tentativo di introdurre un contributo sulle pensioni alte, attuato dal Governo "Letta" nel 2013, ha provato a evitare il rigetto della Suprema Corte vincolando il gettito al bilancio dell'Inps. Lo scopo è stato quello di dare alla manovra una caratterizzazione tutta previdenziale, interna alla sfera operativa dell'Inps, in modo tale da non coinvolgere i principi alla base del sistema impositivo generale.

Legge 27 Dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)

<<486 - A decorrere dal 1° Gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo Inps, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo Inps e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo Inps. [...] Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.>>

Con riferimento al sopra citato articolo, sono tre gli aspetti da sottolineare sia sul piano giuridico che su quello della *policy*:

- Il provvedimento è tutt'ora in vigore, ma stranamente le recenti proposte riguardanti i contributi perequativi sulle pensioni alte sembrano ignorarlo. Né si registrano commenti che facciano notare questa contraddizione. Nient'affatto un buon segno per la razionalità e la coerenza del Legislatore;
- Se la proposta di adottare una progressività Ire-Irpef *ad hoc* per le pensioni elevate intende sostituire l'articolo già in vigore, non se ne vede il concreto vantaggio. Riarticolare e variare le aliquote del contributo di solidarietà già in vigore produrrebbe gli stessi effetti, senza coinvolgere istituti della fiscalità generale;
- Il Governo ha creduto di aver allineato il contributo perequativo alla Costituzione, e la Corte Costituzionale nulla ha sinora eccepito. Ma valutando attentamente, se c'erano vizi nella precedente versione del contributo (quella "Monti"), gli stessi vizi restano in questa versione (la "Letta"). Il vincolo di destinazione è solo un velo contabile, perché le risorse vincolate possono diventare *tout court* minori trasferimenti dallo Stato all'Inps e tutta l'operazione portare vantaggi finali al bilancio dello Stato. Possibile che, di fronte alla gravità dei problemi dell'economia e della finanza pubblica, sia un *soft constraint* a dare fondamenta costituzionali? O forse è, questo, sintomo che tutta la tematica la si sta valutando in una prospettiva non corretta o non idonea?

Prima di avanzare altre proposte di interventi perequative sulle pensioni elevate, si dovrebbe fare chiarezza su questi snodi. Sembra che sia il Legislatore ordinario che quello costituzionale si stiano muovendo senza una linea precisa, e questa cosa, già grave nel disegno della *policy*, lo è ancor di più quando riguardi le legalità costituzionali. Ci sono due precedenti della Suprema Corte che confermano questa impressione.

Due precedenti della Corte Costituzionale - La Suprema Corte è chiamata a valutare anche sulla base dei precedenti. Ce ne sono due particolarmente significativi per il tema di cui si sta discutendo: la Sentenza n. 417 del 1996 e la Sentenza n. 211 del 1997.

Sentenza n. 211 del 1997

<<[...] E se resta fermo che - anche quando sia iniziata l'erogazione previdenziale - il Legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può, a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il *quantum* del trattamento previsto (sentenza n. 417 del 1996), deve invece escludersi [...] che possa addirittura eliminare retroattivamente una prestazione già conseguita.>>

Sentenza n. 417 del 1996

<<[...] A quanto sopra va aggiunto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, [non si può escludere] affatto la possibilità di un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza previsto, considerato che esiste il limite delle risorse disponibili e che, in sede di manovra finanziaria di fine anno, spetta al Governo e al Parlamento introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equilibrio del bilancio dello Stato e perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria.>>

La Corte non si trova, oggi, davanti a una fattispecie senza precedenti. Nel 1996 e nel 1997, anche se non si trattava in maniera specifica di giudicare su contributi perequativi a carico delle pensioni elevate, la Suprema ebbe modo di attestare un principio fondamentale, parte della costante giurisprudenza costituzionale (verbatim): non possono esser chiesti indietro assegni pensionistici già corrisposti ma, sotto questo limite, esigenze di governo della spesa pubblica e di salvaguardia degli equilibri di bilancio giustificano interventi di riduzione dei trattamenti pensionistici già definiti ma ancora da erogare. Nel 1997, la Corte arrivò a inserire tali interventi nell'esercizio del "poter discrezionale" del Legislatore. È un passaggio fondamentale nella giurisprudenza costituzionale. Le regole del sistema pensionistico, soprattutto in un Paese come l'Italia in cui la voce di spesa pensioni ha raggiunto una quota significativa sul Pil, non possono trasformarsi in un vincolo sacro e insormontabile, e questo vale anche per le regole di pensioni già in decorrenza. Gli interventi devono ovviamente avere una giustificazione valida: salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, inderogabili esigenze di contenimento della spesa, obiettivi di programmazione finanziaria, etc..

Significative le date delle summenzionate Sentenze. Si era all'indomani della riforma del 1995 (la cosiddetta "Dini") e a meno di due anni dalla riforma del 1994 (la cosiddetta "Amato"), le due che hanno ridisegnato profondamente il sistema pensionistico italiano ma facendo salve, con una lunga fase di transizione, tante pensioni in maturazione con regole troppo generose. Quelle due riforme sono state parte del processo di consolidamento della finanza pubblica di inizio anni Novanta, un frangente che per certi versi ricorda quello attuale (ci fu l'uscita dallo Sme). Se allora la preoccupazione fu di non incidere troppo sui diritti già in maturazione, si può dire che il Legislatore ordinario fu "più realista del Re", considerato che di lì a poco la Suprema Corte avrebbe invece escluso l'incombente di limiti costituzionali su interventi di correzione delle pensioni, persino di quelle già in decorrenza, di fronte a situazioni eccezionali con inderogabili esigenze di bilancio. La crisi che attanaglia l'Italia da cinque anni ricade senza dubbio nel novero dell'eccezionalità.

Non si strumentalizzi la Costituzione - Come si è visto, i dubbi di incostituzionalità degli interventi di riduzione delle pensioni elevate, sollevati dalla Corte nel 2013, sono in contrasto con posizioni importanti e inequivoche esternate dalla stessa Corte in precedenza. La Sentenza n. 211 del 1997 e la Sentenza n. 417 del 1996 escludono ogni pregiudiziale costituzionale su tali interventi, e non li vincolano a simmetrie di trattamento con altri redditi non da pensione. Perché nel 2013 la Corte è stata così puntuale, invece, nel rigettare il contributo perequativo? Probabilmente perché, mentre sino a quel momento si era trovata a esprimersi a livello generale e in linea di principio (le due sentenze non erano centrate sulla perequazione delle pensioni elevate), nel 2013 si è trovata a dover giudicare su un caso specifico e concreto, su un intervento di *policy* che stava producendo affetti.

Stupisce che nel 2013 la Corte non abbia tenuto conto della linea giurisprudenziale affermata. Se così è stato, è un grave errore enunciare principi quando questi restano punti di riferimento lontani da diatribe politiche e di politica economica, per poi ignorarli o ammorbidirli quando si tratti di giudicare su fattispecie concrete.

La posizione enunciata nel 1996-1997 era, per di più, non solo nel solco della giurisprudenza costituzionale, ma anche fondata dal punto di vista dell'analisi economica. Le pensioni sono il risultato, da un lato, della carriera lavorativa e del profilo retributivo e, dall'altro, del complesso di regole che presiedono alla trasformazione del profilo retributivo in rendita pensionistica. Riconoscere che il Legislatore resta libero di "*ridurre in maniera definitiva il trattamento pensionistico precedentemente previsto*" per "*per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica*" o "*a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio*" significa, in altri termini, riconoscere che il Legislatore può rivedere nello specifico il complesso delle regole di calcolo delle pensioni in modo tale da incidere sul valore degli assegni non ancora pagati ancorché già in decorrenza. Se alla base dell'intervento c'è la consapevolezza che il problema da risolvere nasca nelle regole di calcolo delle pensioni, che sono state sottovalutate, o disegnate in maniera rigida non compatibile con la dinamica economico-sociale, etc., allora è corretto, sia sul piano giuridico che economico, che l'intervento riguardi soltanto le pensioni senza esser costretto a generalizzarsi a tutti i redditi. Generalizzare, in questo caso, equivale a impedire interventi settoriali; equivale a imprimere al livello e alla composizione della spesa per pensioni una sclerosi incompatibile con situazioni di difficoltà e urgenza per economia e finanze pubbliche. Le regole di calcolo delle pensioni sono cosa distinta e separata dalla progressività dell'Ire-Irpef; interventi sulle prime non necessariamente devono riverberarsi a catena sulla seconda.

Con gli ultimi pronunciamenti, la Corte Costituzionale sembra aver imboccato una strada incoerente in un duplice senso, perché contraddice pronunciamenti precedenti, e perché fa dire alla Costituzione cose che in realtà la Carta non dice. Un paradosso che vede la Costituzione ostaggio della Corte Costituzionale.

È necessario applicare la neutralità attuariale per correggere le pensioni elevate? – Se non ci sono divieti costituzionali assoluti a intervenire in riduzione su assegni pensionistici già in decorrenza, il vero tema è come farlo. Come disegnare un intervento che rispetti i principi generali dell'equità distributiva e della coesione sociale (questi sì nella Costituzione) e che risponda a una *ratio* economica equilibrata e con visione il più possibile sistemica?

Qui va sgomberato il campo da un altro convincimento che ha preso piede negli ultimi tempi: quello che l'unica modalità davvero coerente e "lecita" di correggere le pensioni in erogazione passi attraverso il ricalcolo contributivo degli assegni. È vero, questa opzione avrebbe caratteristiche positive: (1) fatto salvo un importo minimo dell'assegno, potrebbe essere applicata a tutte le pensioni, incidendo su quelle troppo alte rispetto ai contributi versati; (2) rimarrebbe coerente con la logica della riforma del 1995 di cui sarebbe una estensione retroattiva; (3) solleverebbe dalla scelta di una soglia al di sopra della quale ritenere alto un assegno pensionistico. Peccato però che non si abbiano anche dati sufficienti per rendere operativo il ricalcolo contributivo, e tale limite viene portato per giustificare l'impossibilità di adottare interventi in questa direzione.

In realtà, non solo si potrebbero proporre soluzioni alternative, non perfette come il ricalcolo contributivo integrale, ma ispirate alla stessa logica (cfr. "*Pensionamento Flessibile e Riequilibrio tra Generazioni*" su Reforming.it); in più, non è vero che ci si debba sentire per forza vincolati a questo criterio, benché lo si possa ritenere dotato di proprietà positive. Per almeno due ragioni:

- La correzione delle pensioni può avvenire (così si è espressa la Costituzione) soltanto per il futuro, per gli assegni in erogazione ma non ancora corrisposti. Questo implica che una quota, anche ampia, della rendita pensionistica possa sfuggire al ricalcolo contributivo. Viene così meno la capacità di applicare sino in fondo la neutralità attuariale e di trattare tutti i pensionati alla stessa maniera. Anzi, dall'applicazione parziale (i.e. solo per le pensioni erogande) del ricalcolo contributivo sorgerebbe un altro profilo di potenziale discriminazione: ad esempio, ci sarebbero casi di assegni molto generosi ma in erogazione da lunga data, e quindi correggibili solo per un numero limitato di anni, e assegni meno generosi ma correggibili lungo archi temporali più lunghi. Vista così, l'applicazione ex-post della neutralità attuariale appare criterio meno perfetto di quanto si possa a prima vista immaginare;
- Inoltre, le affermazioni della Corte (le due Sentenze citate, quella del 1996 e quella del 1997) hanno una portata generale e riguardano qualsivoglia modalità di calcolo della pensione, senza specificazioni tecniche o metodologiche. In futuro, persino pensioni calcolate integralmente con le regole del sistema contributivo nozionale potrebbero, in caso di necessità inderogabili e di rischi di bilancio, esserne coinvolte. E allora il principio guida non potrà essere la neutralità attuariale secondo la riforma del 1995, ma un principio più alto di equità, il migliore che si potrà adottare, per distribuire i sacrifici in quel momento, in quel frangente. Per portare un esempio, si pensi al parametro dell'1,5%, che è il tasso di crescita reale del Pil ipotizzato per trasformare il montante dei contributi in rendita all'interno delle regole "Dini". Se in futuro dovessimo scoprire che questa crescita attesa è sovrastimata (il dubbio potrebbe già sorgere), allora il Legislatore potrà, di fronte a urgenze di finanza pubblica e di bilancio, prendere in considerazione ipotesi di *hair-cutting* degli assegni, tentando il più possibile di rispettare criteri di equità e salvaguardare livelli di adeguatezza.

Conclusioni – Un intervento sulle pensioni già in decorrenza è una misura straordinaria, mai adottata prima, che deve trovare giustificazioni altrettanto straordinarie. Non è, però, né in contrasto con la Costituzione né una misura priva di fondamenta economiche.

Sino all'anno scorso, la giurisprudenza costituzionale non lo ha dichiarato illegittimo. Anzi, nel 1996 e nel 1997, proprio all'indomani delle grandi riforme pensionistiche, due sentenze (la 417 e la 211) affermarono chiaramente la legittimità del Legislatore a ridurre gli assegni futuri di trattamenti pensionistici già in erogazione, a fronte di inderogabili esigenze e gravi condizioni di bilancio. Non fu specificato il come e il quanto, né i criteri da seguire o aspetti redistributivi da rispettare; ma la Suprema Corte riconobbe la necessità di non "legare le mani" a manovre correttive settoriali separate e indipendenti da interventi su altri redditi. Vi si può leggere una chiara *ratio* economica: permettere, in momenti di grandi difficoltà di bilancio, gradi di libertà sufficienti, da un lato, per ridurre e ricomporre in termini qualitativi la spesa pubblica e, dall'altro, per agire in maniera differenziata sui redditi da lavoro e di impresa (il lato della produzione) e sui redditi da pensione. Per costruire una efficace risposta anticiclica, nel breve periodo questi gradi di libertà possono in effetti essere molto importanti. Agli interventi sui redditi degli attivi e sui redditi da pensione corrispondono effetti diversi su offerta e domanda di lavoro, produzione, consumi, sui moltiplicatori delle manovre.

Le pensioni sono contratti incompleti, perché le loro regole sono stabilite in anticipo e producono effetti per periodi di 30-40 anni. Da questa incompletezza contrattuale meritano sicuramente di esser tutelati i lavoratori e i pensionati, garantendo la stabilità del quadro normativo e contenendo al massimo il *moral hazard* dei Governi; ma una tutela dall'incompletezza (per usare lo stesso termine) la merita anche il Legislatore, al quale va riconosciuta la possibilità di modificare il contratto pensionistico di fronte a situazioni straordinarie e gravi. Il punto cruciale è che non se ne abusi, che questa facoltà del Legislatore venga spesa bene, *cum granu salis*, in maniera oculata ed equilibrata. Dietro il legittimo interesse del Legislatore c'è ovviamente quello più ampio della collettività, che viene direttamente coinvolta dalla capacità e dalla qualità della governance del sistema economico. Si potrebbe dire che, se si crede in un divieto assoluto di rivedere gli importi delle pensioni già in decorrenza ma ancora erogande, si dovrebbe, per coerenza, anche credere in un divieto assoluto di modificare i requisiti anagrafico-contributivi di pensionamento per i lavoratori attivi, anche quelli con un solo anno di anzianità: anche costoro, infatti, iniziando a contribuire al sistema pensionistico, hanno aderito a un contratto con l'Inps tra le cui clausole c'erano anche i parametri di età e di anzianità. Lungo la stessa logica, si potrebbe arrivare a sostenere (anche se le fattispecie sono diverse) che persino variazioni delle aliquote di contribuzione e delle aliquote fiscali (Ire-Irpef) hanno basi giuridiche dubbie, perché vanno a modificare parametri e aspetti che furono *illo tempore* presi in considerazione al momento della contrattazione del costo del lavoro e della conclusione del contratto tra lavoratore e datore. Continuando così, si potrebbe dire che è incostituzionale che, dopo aver contribuito al loro finanziamento finché occupato, un lavoratore trovi esaurite e non rifinanziabili le risorse per gli ammortizzatori contro la disoccupazione quando passi allo stato di disoccupato; anche in questo caso, infatti, una precisa porzione del contratto di lavoro - inteso in senso lato - si trova disattesa. Oppure si potrebbe ancora dire che è incostituzionale che un lavoratore, dopo aver contribuito per tanti anni a finanziare il Sistema sanitario nazionale universale e gratuito, si trovi ad averne bisogno quando i livelli essenziali di assistenza sono ridimensionati dalla crisi o quando le prestazioni sono abbinate a *copay*.

Insomma, è evidente che la complessità e i ritmi di cambiamento del sistema economico-sociale non sono compatibili con l'intangibilità assoluta di parametri o altri aspetti della normativa che non siano ovviamente i principi fondativi della Costituzione. Le pensioni erogande non fanno eccezione. Anzi, paradossalmente è proprio nel creare una riserva assoluta a beneficio delle pensioni che si viola la Costituzione.

Tutto questo, chiaro alla Suprema Corte nel 1996-1997, improvvisamente è stato rimesso in discussione, a tal punto che il tema appare oggi privo di qualunque coerente orientamento giuridico ed economico: (1) nel 2013 la Corte si è espressa contro interventi correttivi (contributi perequativi) che riguardassero solo le pensioni e che non fossero estesi a tutti i redditi; (2) il Legislatore ordinario ha risposto modificando solo la forma, l'esteriorità del contributo perequativo sulle pensioni alte e questo sembra sinora aver inspiegabilmente accontentato tutti compresa la Corte; (3) ad oggi, Novembre 2014, un contributo perequativo c'è ma, nonostante ciò, si continua a discutere di altri interventi sulle pensioni alte, scollegati e di impostazione diversa da quello in vigore, probabilmente perché quest'ultimo o è ignorato o è ritenuto insufficiente e lo si vuol combinare con azioni più incisive; (4) sovrapporre interventi diversi e ispirati a logiche di funzionamento diverse può creare, questo sì, contraddizioni e incoerenze giuridiche e economiche.

Questa confusione – ma è solo una ipotesi – può dipendere dal fatto che per la prima volta di contributi perequativi sulle pensioni elevate non si discute incidentalmente o in linea puramente teorica, ma se ne discute come scelte di *policy* da compiere, anzi già compiute e produttive di effetti e eventualmente da confermare o modificare.

Qui, in questo scritto, si tenta di aiutare una chiarificazione, sgomberando il campo da limiti e vincoli non veri:

- Non è vero che non siano leciti, costituzionalmente non leciti, interventi *ad hoc* sulle pensioni già in decorrenza. L'unico limite da rispettare è l'intangibilità degli assegni già pagati (non possono essere ripetuti);
- Non è vero che interventi sui redditi da pensione debbano necessariamente collocarsi all'interno di interventi che coinvolgano tutte le tipologie di redditi. La correzione del Legislatore può indirizzarsi al criterio con cui le pensioni sono state calcolate e le risorse spostate nel tempo, al criterio con cui sono state formulate promesse pensionistiche;
- Non è vero che l'unico modo per correggere le pensioni elevate sia l'applicazione del ricalcolo contributivo integrale (le regole "Dini"). Riferito soltanto agli assegni non ancora corrisposti, questo metodo - che per sua struttura esprime le caratteristiche migliori quando applicato a tutta la rendita pensionistica - può esser fonte di discriminazione tra pensionati con effetti distributivi non controllabili;
- Il precedente punto rimuove anche l'ostacolo che, in assenza di microdati per ricostruire tutti i profili di carriera (è così purtroppo), non si possa procedere a correzioni sugli assegni pensionistici;
- Interventi sulle pensioni già in erogazione rientrano tra le leve di politica economica e, in caso di condizioni gravi dell'economia e del bilancio, il Legislatore ha su di loro la normale discrezionalità di scelta che deve rispondere ai principi generali di trasparenza d'azione e di equità nella distribuzione dei sacrifici;
- Sia dal punto di vista micro che macroeconomico, gli interventi sulle pensioni già in decorrenza hanno effetti diversi, in qualità e in quantità, rispetto agli interventi sulle altre tipologie di reddito e, nello specifico, sui redditi da lavoro e da impresa. Di conseguenza, anche sul piano economico, interventi settoriali, *i.e.* da non estendere a

tutti i percettori di reddito, trovano una ragion d'essere. Anzi, se aiutano a risolvere prima squilibri che pesano sulla congiuntura, alla fine sono benèfici per tutti, anche per gli stessi percettori di pensione che devono contare, per ricevere l'assegno, sullo stato di salute e sul buon funzionamento dell'intera economia.

- Da ultimo, non è vero che interventi sulle pensioni debbano per forza avere come punto di riferimento la ricchezza pensionistica complessiva, ovvero il valore complessivo e attualizzato degli assegni già ricevuti e di quelli che si riceverà sino al decesso. Come ci sono scelte fiscali che si indirizzano al patrimonio e scelte che si riferiscono al reddito dell'anno, allo stesso modo e con la stessa disarticolazione è possibile che un intervento coinvolga gli assegni in pagamento nell'anno non avvalendosi di alcuna altra informazione sulla ricchezza individuale. Quando si scrive una manovra finanziaria in un momento di urgenza dei conti e di sofferenza per i cittadini e le famiglie, è anche giusto che si guardi soprattutto all'impatto sui redditi correnti disponibili in quel momento, in quel frangente problematico che va superato. Tra l'altro, non è detto che l'intervento debba essere definitivo ma esso può avere anche validità temporanea (come in effetti quello "Monti" e quello "Letta").

In conclusione, in questo momento di difficoltà, l'opzione di un *hair-cutting* sulle pensioni elevate dovrebbe esser presa in considerazione in maniera più seria e oggettiva e liberata dalle preclusioni giuridiche e dalle contraddizioni economiche in cui sinora si è mosso il dibattito. Questo, ovviamente, non significa che ci si debba muovere per forza in questa direzione (è una scelta di politica economica) e, soprattutto, non significa che tale passo debba essere fatto a cuor leggero e non disegnato con attenzione. Da più parti si ricorda che, applicato solo alle pensioni davvero alte (per non creare situazioni di insufficienza dei redditi), il gettito avrebbe ordini di grandezza limitati. Sarà così ma, ai tempi della crisi, una manovra economica di rilancio è chiamata anche a cercare capitalizzazione in misure di importo piccolo ma numerose e, inoltre, non va sottovalutata l'importanza del messaggio che si lancerebbe ai giovani e al mondo del lavoro, chiedendo uno sforzo a chi ha costruito la propria vita professionale in epoche meno problematiche e beneficiato di regole pensionistiche permissive e generose. C'è da dire, in chiusura, che sulla definizione di pensione alta si potrebbe essere, almeno per qualche anno e finché non si rivede la ripresa, un po' più realistici e fissare la soglia in senso relativo, guardando alla distribuzione complessiva dei redditi.

Non passino, tutte le considerazioni qui sopra proposte, come non *welfariste* o addirittura anti *welfariste*. Lo scopo è esattamente il contrario. La crisi sta colpendo tutti, e utilizzare al meglio le leve di *policy* serve a tentare di distribuire i sacrifici in maniera da alleviare i casi più gravi, evitare che restino segni permanenti, e creare il prima possibile condizioni di ripresa dell'economia. *Welfare* e occupazione, *welfare* e crescita sono binomi inscindibili.

Ncs
www.reforming.it
e-mail: nicola.salerno@tin.it
twitter: [nicolacsalerno](https://twitter.com/nicolacsalerno)
+39 347 - 90.23.927